

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1977

Modificazioni del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, riguardante la liquidazione dei beni fascisti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che qui si presenta, s'intende richiamare l'attenzione del Parlamento sulla sorte di una parte di quei complessi immobiliari che sono pervenuti in proprietà al Demanio dello Stato in virtù dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dal cessato partito nazionale fascista. Mentre gli edifici costruiti per essere sedi di organizzazioni hanno potuto generalmente essere ceduti a pubblici uffici, gli edifici destinati ad uso di civile abitazione — fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale sopra richiamato (« i beni del cessato partito nazionale fascista saranno destinati a servizi pubblici o a scopi di interesse generale ») — non hanno potuto essere trasferiti ai conduttori privati e rarissimi ed estremamente complessi sono stati i casi di trasferimento ad usi pubblici. Di conseguenza nel caso delle costruzioni abitative, per l'impossibilità di trasferimento e per la mancanza di fondi, è venuta meno anche la possibilità di effettuare opere di ristrutturazione o anche di semplice manutenzione.

Pertanto i lavori di radicale trasformazione in molti casi necessari per dotare gli alloggi dei minimi elementi indispensabili e presenti oggi anche nei fabbricati di tipo più popolare non sarebbero stati nè di competenza, nè comunque economicamente convenienti per il demanio dello Stato.

Il fenomeno, presente in diverse parti del paese, va attentamente valutato, tenuto conto che allo stato attuale della legislazione nè demanio nè inquilini sono in grado o sono abilitati a compiere interventi.

Il risultato è che le abitazioni sono per lo più fatiscenti ed antigieniche, e solo con la cessione agli attuali residenti si potrebbe cercare di recuperare questo patrimonio edilizio. Altre soluzioni, ripetutamente tentate nel corso degli ultimi trent'anni dagli uffici delle Intendenze, come ad esempio la cessione ai comuni oppure agli Istituti autonomi delle case popolari (cessioni ammissibili secondo il precitato articolo 38), non sono state possibili per il rifiuto — comprensibi-

le e giustificato economicamente — degli enti suddetti di assumersi l'onere gravosissimo della gestione.

Alcune Intendenze di finanza, sempre al fine di risolvere il problema degli immobili pervenuti allo Stato dal cessato partito nazionale fascista, hanno richiesto al Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — di promuovere la modificazione del sopracitato articolo 38 del decreto legislati-

vo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. Ed è quanto si propone con il presente disegno di legge.

Va da sè che una volta eliminato il vincolo, le norme per l'alienazione dei beni sarebbero quelle in vigore per tutti i beni del patrimonio disponibile del demanio.

La tutela e la preferenza degli attuali inquilini potrebbero essere assicurate dalla emananda legge sull'equo canone.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il vincolo previsto dal secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non si applica nel caso di edifici o di complessi di edifici destinati fino dall'origine ad uso di civile abitazione.